



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Disciplina della responsabilità civile dei magistrati

Legge 27 febbraio 2015, n. 18

(pubblicata in G.U. 4 marzo 2015, n. 52)

Roma, 5 marzo 2015

**Dossier di analisi a cura
dell'Ufficio Studi del Consiglio nazionale forense**

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 3/2015*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

“Disciplina della responsabilità civile dei magistrati”

Legge 27 febbraio 2015, n. 18

(pubblicata in G.U. 4 marzo 2015, n. 52)¹

SOMMARIO: *Premessa.* – 1. Il quadro normativo. – 2. Profili di rilevanza costituzionale. – 3. L'impatto della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. – 4. La legge 27 febbraio 2015, n. 18: contenuti e profili problematici. – 5. Testo degli articoli 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 13 della legge 13 aprile 1988, n.117 coordinato con le modifiche introdotte dalla legge 27 febbraio 2015, n.18. – **Allegati:** Legge 27 febbraio 2015, n. 18; Elenco dei dossier pubblicati dall'Ufficio studi al 10 dicembre 2014; Composizione Ufficio studi.

Premessa

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 4 marzo 2015, la legge 27 febbraio 2015, n. 18 che reca nuove norme in tema di «*Disciplina della responsabilità civile dei magistrati*» e novella il sistema delineato dalla legge 13 aprile 1988, n. 117 (*Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati*). La nuova disciplina entrerà in vigore il 19 marzo p.v.

1. Il quadro normativo.

La responsabilità civile dei magistrati è disciplinata, come noto, dalla legge n. 117/88, secondo un sistema di responsabilità indiretta per dolo o colpa grave e nel caso di denegata giustizia². In questi casi, unico responsabile è lo Stato (art. 2) – l'azione risarcitoria viene infatti proposta nei confronti del Presidente del

¹ Il presente dossier è stato realizzato da **Marina Chiarelli, Nicola Cirillo, Angelo Schillaci e Riccardo Cremonini**, con il coordinamento di **Giuseppe Colavitti**.

² Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 117/1988, “*costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento*”.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Consiglio dei ministri (art. 4) – che può tuttavia rivalersi, in seguito, sul magistrato (art. 7) fino ad terzo di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. La responsabilità diretta del magistrato, ai sensi dell'art. 13 della legge, è prevista unicamente nel caso di responsabilità civile per fatti costituenti reato.

Vale rilevare, anzitutto, che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 18/1989, il principio della responsabilità indiretta si pone in linea con quanto disposto, in via generale, dall'art. 28 Cost. in materia di responsabilità dei pubblici dipendenti.

Particolare attenzione è data, dalla legge n. 117/88, agli elementi costitutivi dell'illecito, sia sul piano oggettivo, sia sul piano soggettivo.

Sul piano oggettivo, ferma restando la natura di responsabilità funzionale della posizione in discorso, l'illecito è delimitato escludendo con formula ampia “l'attività di interpretazione di norme di diritto” e “quella di valutazione del fatto e delle prove” (art. 2, comma 2). Tali attività sono state costantemente interpretate dalla Corte di cassazione come veri e propri elementi negativi dell'illecito (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 22539 del 20-10-2006) con la conseguenza che l'esercizio di esse non può dare luogo in nessun caso a responsabilità del magistrato: come affermato dalla Cassazione in altra pronuncia, infatti, “la clausola di salvaguardia” di cui all'art. 2, comma 2, “non tollera letture riduttive perché giustificata dal carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria e - come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 18 del 19 gennaio 1989 - attuativa della garanzia costituzionale dell'indipendenza del giudice e, con essa, del giudizio” (Cass. Sez. III, sent. n. 25123 del 27-11-2006).

Sul piano soggettivo, come accennato, la responsabilità sussiste a titolo di dolo o di colpa grave. A tale proposito, l'art. 2, comma 3 opera una definizione molto puntuale e tassativa delle ipotesi di colpa grave riconducendole ai soli casi di:

- a) grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
- b) affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
- c) negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

d) emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

Quanto alla relazione tra la clausola generale di salvaguardia e le ipotesi di cui all'art. 2, comma 3, la giurisprudenza della Cassazione ha inteso che le ipotesi di cui all'art. 2, comma 3 operino al di fuori delle attività previste dal comma 2 (e non dunque come limiti interni ad esse). In particolare, resta esclusa ogni rilevanza di attività a carattere discrezionale, dal momento che "la colpa grave del magistrato è ravvisabile non con riferimento alla diligenza impiegata nell'attività accertativa e valutativa dei fatti, ma all'assenza di tali attività, ovvero alla totale mancanza di analisi degli atti del procedimento, dai quali risulti l'incontestabile sussistenza o insussistenza del fatto rispettivamente negato o affermato" (cfr. ancora Cass., Sez. III, sent. n. 25123 del 27-11-2006).

Nell'operare un bilanciamento tra la tutela dei diritti di coloro che siano stati lesi nell'esercizio della funzione giurisdizionale e le fondamentali garanzie di cui al Titolo IV della Parte II della Costituzione – riconducibili a loro volta al principio della separazione dei poteri – il legislatore italiano ha mostrato di privilegiare queste ultime, introducendo un sistema rigido e di **difficile applicazione concreta**. In particolare, merita di essere sottolineata l'esclusione delle attività di interpretazione del diritto e di valutazione dei fatti dall'elemento oggettivo dell'illecito (le clausole di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2): queste, pur adottate nel comprensibile e giustificato intento di salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza del magistrato nell'esercizio del nucleo più vivo delle proprie funzioni, **rischiano di vanificare ogni possibilità di tutela**, come dimostrano, in parte, la prassi applicativa e gli stessi orientamenti della giurisprudenza di legittimità.

D'altro canto, l'eventuale configurazione di una responsabilità del giudice per colpa grave o dolo **anche** con riferimento alle attività di interpretazione del diritto e valutazione dei fatti – e non solo dunque, all'ipotesi di "violazione di legge, causata da negligenza inescusabile" di cui all'art. 2, comma 2 – richiederebbe una determinazione molto puntuale delle ipotesi rilevanti, onde evitare che il giudizio di responsabilità di traduca in un sindacato sull'applicazione del diritto, e dunque in una vera e propria revisione del processo, vanificando lo stesso effetto di cosa giudicata della decisione.

Così descritto, per sommi capi, il quadro normativo ed i principi sul cui sfondo esso si colloca, è necessario soffermarsi sull'incidenza, nella materia *de qua*, della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

2. Profili di rilevanza costituzionale.

La responsabilità civile dei magistrati, intesa come soggezione del giudicante e dell'inquirente alle conseguenze giuridiche della sua condotta nell'esercizio della funzione giudiziaria, coinvolge profili di diversa natura ciascuno dei quali, direttamente od indirettamente, richiama principi di rilievo costituzionale.

In primis non può non sottacersi dell'evidente conflitto tra il principio per cui la magistratura, complessivamente considerata, è indipendente con quello della responsabilità dello Stato e dei pubblici funzionari nei confronti dei cittadini che assumono di essere stati danneggiati dalla condotta posta in essere dal soggetto (magistrato, i.e. pubblico ufficiale) incardinato nella pubblica amministrazione (sistema giustizia).

Il principio dell'indipendenza dei magistrati è volto a garantire l'imparzialità del giudice che assume una posizione del tutto terza ed estranea all'interesse nella causa da decidere.

L'art. 28 Cost. disegna una forma di responsabilità diretta dei funzionari e dei dipendenti dello Stato, "secondo le leggi penali, civili ed amministrative" per gli atti "compiuti in violazione dei diritti".

Il sistema attuale di responsabilità per l'illecito commesso da chi è investito di funzioni giudiziarie è fondato sul principio generale che l'azione risarcitoria è esperibile dal cittadino danneggiato nei soli confronti dello Stato e non come, al contrario, taluni vorrebbero, direttamente nei confronti del magistrato che ne ha dato occasione. La scelta del Legislatore trova giustificazione nella necessità di evitare che l'esercizio dell'azione risarcitoria da parte del privato possa essere strumentale all'artificiosa creazione dei presupposti per l'eliminazione di un giudice sgradito attraverso la via della ricusazione e, quindi, a garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia dell'ordine giudiziario. Il rischio di incorrere in responsabilità civile ha di per sé un effetto distorsivo sull'operato dei magistrati i quali potrebbero essere spinti ad adottare decisioni che consentano di ridurre o eliminare il rischio di incorrere in responsabilità. **La disposizione sulla responsabilità civile dei magistrati è stata strutturata in maniera tale da salvaguardare la libertà di giudizio.**

La scelta operata dal Legislatore è stata quella di prediligere tra i valori di rango costituzionale l'indipendenza dei giudici, ma la scelta in questione non elimina i dubbi di illegittimità costituzionale che alla sua adozione si ricollegano in



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

rapporto al contenuto dell'art. 28 Cost. posto che quest'ultima disegna, come già rilevato, una forma di responsabilità diretta dei funzionari e dei dipendenti dello Stato, "secondo le leggi penali, civili ed amministrative" per gli atti "compiuti in violazione dei diritti".

Sul tema è intervenuta anche la Corte costituzionale con la sentenza 14 marzo 1968, n. 2 – relativa al regime della responsabilità civile dei magistrati anteriore al *referendum* del 1987 ed alla legge n. 117 del 1988.

Nella pronuncia *de qua* la Corte costituzionale ha fissato alcuni principi di fondo in ordine alle problematiche in questione.

La Consulta ha affermato che per "funzionari e dipendenti dello Stato" ci si debba riferire anche ai magistrati e che, in secondo luogo, il principio generale stabilito dal citato art. 28 in merito alla responsabilità diretta dei pubblici dipendenti, compresi i magistrati, non può essere esclusa stante il rinvio alle leggi ordinarie, che tale responsabilità sia disciplinata variamente per categorie e per situazioni.

Successivamente con la sentenza n. 18 del 19 gennaio 1989, la Corte costituzionale, nel ritenere la conformità a Costituzione dell'impianto della legge n. 117 del 1988, ha riassunto il quadro di insieme dei valori costituzionali alla cui tutela tale normativa è diretta, rilevando che *"Il principio di indipendenza è volto a garantire l'imparzialità del giudice, assicurandogli una posizione super partes che escluda qualsiasi, anche indiretto, interesse alla causa da decidere. A tal fine la legge deve garantire l'assenza, in egual modo, di aspettative di vantaggi e di situazioni di pregiudizio, preordinando gli strumenti atti a tutelare l'obiettività della decisione. La disciplina dell'attività del giudice deve, perciò, essere tale da rendere quest'ultima immune da vincoli che possano comportare la sua soggezione, formale o sostanziale, ad altri organi, mirando, altresì, per quanto possibile a renderla "libera da prevenzioni, timori, influenze che possano indurre il giudice a decidere in modo diverso da quanto a lui dettano scienza e coscienza" fermo restando che "l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e del giudice non pongono l'una al di là dello Stato, quasi legibus soluta, né l'altro fuori dall'organizzazione statale. Il magistrato deve essere indipendente da poteri e da interessi estranei alla giurisdizione, ma è soggetto alla legge: alla Costituzione innanzi tutto, che sancisce, ad un tempo, il principio di indipendenza (artt. 101, 104 e 108) e quello della responsabilità (art. 28 Cost.), al fine di assicurare che la posizione super partes del magistrato non sia mai disgiunta dal corretto esercizio della sua alta funzione"*.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Di fatto la legge vigente afferma la piena risarcibilità di tutti i danni che siano effetto di comportamenti, atti o provvedimenti giudiziari posti in essere nell'esercizio delle funzioni giudiziarie di magistrati con dolo o colpa grave ovvero per diniego di giustizia. Esclude le ipotesi di responsabilità derivanti dall'attività di interpretazione delle norme e di valutazione delle prove.

La legge è rimasta per lo più inapplicata in più di vent'anni dalla sua entrata in vigore.

Non vi sono dubbi sul fatto che il sistema di responsabilità civile vigente **debba essere modificato** in quanto contrastante con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha, più volte affermato la non compatibilità con il diritto europeo dell'esclusione della responsabilità civile nel caso in cui l'errore sia dovuto ad un'errata interpretazione delle norme di diritto o di valutazione del fatto o delle prove, ma anche e soprattutto per la sua ineffettività.

E' importante evitare che l'indipendenza diventi immunità di giudici e garantire il diritto del cittadino ad un'effettiva tutela giurisdizionale ex art 24, comma I Cost.

Garantire l'indipendenza della magistratura conciliandola con la legittima pretesa del privato cittadino danneggiato è, del resto, possibile.

3. L'impatto della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

Rilevano, ai nostri fini, le decisioni Kobler (CdG 30 settembre 2003, c. C-224/01), Traghetti del Mediterraneo (CdG 13 giugno 2006, c. C-173/03) nonché, da ultimo, la sentenza Commissione c. Italia del 24 novembre 2011 (c. C-379/10), resa su procedura di infrazione.

La sentenza Kobler afferma in termini generali la configurabilità della responsabilità dello Stato membro per violazione del diritto comunitario posta in essere da una **decisione di una autorità giudiziaria di ultima istanza**, alle seguenti condizioni:

- la responsabilità, ai fini del diritto dell'UE, è dello Stato e non necessariamente del singolo giudice, a salvaguardia dell'indipendenza di quest'ultimo (punto 42) e fatta salva l'autonomia degli Stati membri in ordine a tale profilo (e dunque la possibilità di azioni di responsabilità diretta, ma con responsabilità in solido dello Stato, o azioni di responsabilità indiretta con successiva rivalsa);



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

- deve essere salvaguardata l'autorità di cosa giudicata della decisione, dal momento che "il principio della responsabilità dello Stato inerente all'ordinamento giuridico comunitario richiede [il] risarcimento, ma non la revisione della decisione giurisdizionale che ha causato il danno" (punto 39)

- che "la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di violazione grave e manifesta e che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi" (punto 51)

- con riferimento alla violazione manifesta, "occorre tener conto della specificità della funzione giurisdizionale nonché delle legittime esigenze della certezza del diritto" (punto 53), e dunque nella determinazione della natura manifesta della violazione debbono essere considerati "il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, il carattere intenzionale della violazione, la scusabilità o l'inescusabilità dell'errore di diritto, la posizione adottata eventualmente da un'istituzione comunitaria nonché la mancata osservanza, da parte dell'organo giurisdizionale di cui trattasi, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale [...] In ogni caso, una violazione del diritto comunitario è sufficientemente caratterizzata allorché la decisione di cui trattasi è intervenuta ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte in questa materia" (punti 55 e 56).

Le altre due pronunce, invece, costituiscono specifica attuazione dei principi sanciti dalla sentenza Kobler con riferimento al sistema di responsabilità civile dei magistrati vigente in Italia, ritenuto inidoneo a garantire l'effettività del principio di responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'UE posta in essere da una decisione giudiziaria.

In particolare, oggetto delle censure della Corte di giustizia nelle due richiamate pronunce è anzitutto la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2. Questa, escludendo ogni possibile rilevanza dell'attività interpretativa del giudice nella configurazione della responsabilità, impedisce di far valere la responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario, quando tale violazione risulti da una pronuncia giurisdizionale. Il diritto dell'Unione osta infatti, secondo la Corte, ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, "la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell'Unione imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulti da un'interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

organo giurisdizionale” (sent. Commissione c. Italia, cit., punto 35, che richiama la sentenza Traghetti, punti 33-40).

In secondo luogo, la Corte si sofferma sull’art. 2, comma 3, lett. a) della l. n. 117/88, vale a dire sull’ipotesi di colpa grave per “grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile”. Tale concetto, in particolare, non sarebbe affatto coincidente con il concetto di “violazione manifesta del diritto” introdotto dalla sentenza Kobler e ribadito dalla sentenza Traghetti del Mediterraneo (v. *supra*): in particolare, afferma la Corte, “la condizione della «colpa grave», di cui all’art. 2, commi 1 e 3, della legge n. 117/88, che deve sussistere affinché possa sorgere la responsabilità dello Stato italiano, viene interpretata dalla suprema Corte di cassazione in termini tali che finisce per imporre requisiti più rigorosi di quelli derivanti dalla condizione di «violazione manifesta del diritto vigente” (punto 43).

In conseguenza, la Corte dichiara che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado, **per avere escluso qualsiasi responsabilità dello Stato medesimo per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o di valutazione di fatti e prove effettuate dall’organo giurisdizionale medesimo, e limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave**, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 117/88.

4. La legge 27 febbraio 2015, n. 18: contenuti e profili problematici.

1. La legge 27 febbraio 2015, n. 18 costituisce il risultato di un complesso lavoro di coordinamento tra varie proposte di legge – di diversa provenienza, ivi compresa l’iniziativa governativa condotta con il ddl AS 1626 – portato avanti dal Senato. Il lavoro di approvazione dalla nuova disciplina, peraltro, si è intrecciato con le vicende relative all’approvazione della legge europea per il 2013, che conteneva una disposizione, poi stralciata e confluita nei ddl AS 1070 ed abbinati, volta ad assicurare l’osservanza degli obblighi sanciti dalla Corte di Giustizia dell’UE con la sentenza del 2 novembre 2011, Commissione c. Italia, in c. C-379/10.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

2. Rispetto alle previsioni già contenute nella proposta di legge europea per il 2013, si segnala – come differenza maggiormente rilevante – la conferma dell'impianto generale della legge n. 117/88, per ciò che riguarda, in particolare, il **mantenimento della sola azione risarcitoria nei confronti dello Stato**, con successiva possibilità di rivalsa di quest'ultimo nei confronti del magistrato. Viene pertanto definitivamente esclusa, rispetto alle proposte che pure erano state discusse – ed approvate in diversi passaggi dell'iter parlamentare relativo alle disposizioni poi stralciate della legge europea – la possibilità di una azione diretta del cittadino nei confronti del magistrato. Tale soluzione normativa deve essere riguardata con favore, in quanto continua a rappresentare l'unico punto di bilanciamento costituzionalmente ammissibile tra il principio dell'indipendenza della magistratura ed il principio di responsabilità dei funzionari pubblici ai sensi dell'art. 28 Cost.

3. Nel merito, la legge 18/2015 innova sulla disciplina dei presupposti sostanziali dell'azione di responsabilità, modificando l'art. 2 della legge n. 117/88.

a) Anzitutto, le modifiche apportate al comma 1 – mediante l'eliminazione dell'inciso finale – realizzano un significativo, e condivisibile, **ampliamento del novero dei danni risarcibili**. Infatti, si prevede ora la risarcibilità del danno non patrimoniale anche in casi diversi dalla privazione della libertà personale.

b) Quanto ai presupposti della responsabilità, le modifiche apportate all'art. 2 **estendono** la responsabilità del magistrato ai casi di **violazione manifesta di legge e del diritto dell'UE**, elencando una serie di indicatori, tra cui rientra, oltre al dolo e alla negligenza inescusabile, anche la considerazione della chiarezza e precisione del dettato normativo.

Quanto alla fattispecie di violazione del diritto dell'UE, si segnala con favore il pieno accoglimento dei rilievi della Corte di Giustizia nelle decisioni già richiamate, tanto con riferimento alla violazione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale, quanto con riferimento al contrasto con orientamenti interpretativi della Corte di Giustizia. Tale ultima previsione si pone in linea, peraltro, con quanto affermato dalla Corte costituzionale sin dal 1989 (sent. n. 389), in merito all'efficacia diretta e al primato applicativo dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Giustizia a seguito di rinvio pregiudiziale di interpretazione.

4. Quanto ai **profili processuali**, la legge 18/2015 apporta significative modifiche.

a) Anzitutto, deve essere sottolineata con favore l'**abrogazione** dell'art. 5 della legge n. 117/88 e **del giudizio** del Tribunale **sull'ammissibilità** della



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

domanda, ivi previsto. L'abolizione del filtro di ammissibilità potrebbe infatti incidere positivamente sull'effettività della tutela risarcitoria assicurata al cittadino ed ovviare alla già segnalata scarsa applicazione della legge n. 117/88 nella vigenza del testo originario. Allo stesso modo, pare condivisibile l'**innalzamento** da due a **tre anni** del **termine di decadenza** per la proposizione dell'azione risarcitoria tanto per il caso di responsabilità ex art. 2 quanto per il caso di diniego di giustizia di cui all'art. 3.

b) Qualche perplessità desta, invece, il nuovo testo dell'articolo 7 (**Azione di rivalsa**), nella parte in cui limita l'obbligo di esercitare l'azione da parte del Presidente del Consiglio ai soli casi in cui le violazioni di cui al nuovo testo dell'art. 2 siano state commesse con dolo o negligenza inescusabile. Viene pertanto escluso l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa per il caso – pure previsto dal nuovo comma 3 bis dell'art. 2 (introdotto dall'art. 2 del ddl in esame) – in cui la responsabilità insorga per violazione manifesta di norme dalla formulazione chiara e precisa, in assenza di dolo o negligenza inescusabile. Quanto alla misura della rivalsa si segnala l'innalzamento della misura stessa da un terzo alla metà dell'annualità stipendiale; l'esecuzione della rivalsa effettuata mediante trattenuta stipendiale non potrà comunque comportare rate mensili superiori ad un terzo dello stipendio netto.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

5. Testo degli articoli 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 13 della legge 13 aprile 1988, n.117 coordinato con le modifiche introdotte dalla legge 27 febbraio 2015, n.18.

Legge n. 117 del 1988	Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge n. 18 del 2015
Articolo 2	Articolo 2
<i>Responsabilità per dolo o colpa grave.</i>	<i>Responsabilità per dolo o colpa grave.</i>
1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.	1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.
2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.	2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo , nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.
3. Costituiscono colpa grave: a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.	3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove , ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
	3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui al decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

	mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Articolo 4 <i>Competenza e termini</i>	Articolo 4 <i>Competenza e termini</i>
1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Competente è il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.	<i>Identico</i>
2. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile.	2. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni tre anni che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile.
3. L'azione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tal termine non si è concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto stesso si è verificato.	<i>Identico</i>
4. Nei casi previsti dall'articolo 3 l'azione deve essere promossa entro due anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza.	4. Nei casi previsti dall'articolo 3 l'azione deve essere promossa entro due anni tre anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza.
5. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto.	<i>Identico</i>
Articolo 5 Ammissibilità della domanda	Articolo 5 Ammissibilità della domanda



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

1. Il tribunale, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull'ammissibilità della domanda di cui all'articolo 2.	Abrogato
2. A tale fine il giudice istruttore, alla prima udienza, rimette le parti dinanzi al collegio che è tenuto a provvedere entro quaranta giorni dal provvedimento di rimessione del giudice istruttore.	Abrogato
3. La domanda è inammissibile quando non sono rispettati i termini o i presupposti di cui agli articoli 2, 3 e 4 ovvero quando è manifestamente infondata.	Abrogato
4. L'inammissibilità è dichiarata con decreto motivato, impugnabile con i modi e le forme di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi alla corte d'appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio con decreto motivato entro quaranta giorni dalla proposizione del reclamo. Contro il decreto di inammissibilità della corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione, che deve essere notificato all'altra parte entro trenta giorni dalla notificazione del decreto da effettuarsi senza indugio a cura della cancelleria e comunque non oltre dieci giorni. Il ricorso è depositato nella cancelleria della stessa corte d'appello nei successivi dieci giorni e l'altra parte deve costituirsi nei dieci giorni successivi depositando memoria e fascicolo presso la cancelleria. La corte, dopo la costituzione delle parti o dopo la scadenza dei termini per il deposito, trasmette gli atti senza indugio e comunque non oltre dieci giorni alla Corte di cassazione che decide entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti stessi. La Corte di cassazione, ove annulli il provvedimento di inammissibilità della corte d'appello, dichiara ammissibile la domanda. Scaduto il quarantesimo giorno la parte può presentare, rispettivamente al tribunale o alla corte d'appello o, scaduto il sessantesimo giorno, alla Corte di cassazione, secondo le rispettive competenze, l'istanza di cui all'articolo 3.	Abrogato
5. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La corte d'appello o la Corte di cassazione che in sede di impugnazione dichiarano ammissibile la domanda rimettono per la prosecuzione del processo gli atti ad altra sezione del tribunale e, ove questa non sia	Abrogato



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

costituita, al tribunale che decide in composizione interamente diversa. Nell'eventuale giudizio di appello non possono far parte della corte i magistrati che abbiano fatto parte del collegio che ha pronunciato l'inammissibilità. Se la domanda è dichiarata ammissibile, il tribunale ordina la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare; per gli estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giudiziarie la copia degli atti è trasmessa agli organi ai quali compete l'eventuale sospensione o revoca della loro nomina.

Articolo 7 <i>Azione di rivalsa</i>	Articolo 7 <i>Azione di rivalsa</i>
1. Lo Stato, entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale stipulato dopo la dichiarazione di ammissibilità di cui all'articolo 5, esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.	1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.
2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa e nel giudizio disciplinare.	2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.
3. I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave di cui all'articolo 2, comma 3, lettere b) e c).	3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove.
Articolo 8 <i>Competenza per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa</i>	Articolo 8 <i>Competenza per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa</i>
1. L'azione di rivalsa deve essere promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri.	<i>Identico</i>
2. L'azione di rivalsa deve essere proposta davanti al tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di	<i>Identico</i>



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271	
3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.	3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio , al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad un terzo dello stipendio netto .
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa e' calcolata in rapporto a tale stipendio o reddito al tempo in cui l'azione di risarcimento e' proposta.	<i>Identico</i>
Articolo 9 Azione disciplinare	Articolo 9 Azione disciplinare
1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5. Resta ferma la facoltà del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione.	1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5 . Resta ferma la facoltà del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione.
2. Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di rivalsa.	<i>Identico</i>
3. La disposizione di cui all'articolo 2, che circoscrive la rilevanza della colpa ai casi di colpa grave ivi previsti, non si applica nel giudizio disciplinare.	<i>Identico</i>



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

Articolo 13	Articolo 13
<i>Responsabilità civile per fatti costituenti reato</i>	<i>Responsabilità civile per fatti costituenti reato</i>
1. Chi ha subito un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato. In tal caso l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie.	<i>Identico</i>
2. All'azione di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato si procede altresì secondo le norme ordinarie relative alla responsabilità dei pubblici dipendenti.	<i>Identico</i>
	2-bis. Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di regresso.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 4 marzo 2015

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni (pubblicata il sabato)*
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- 5^a **Serie speciale**: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 febbraio 2015, n. 16.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Balia-to di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012. (15G00027) Pag. 1

LEGGE 10 febbraio 2015, n. 17.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasfer-imento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Re-pubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008. (15G00028)..... Pag. 12

LEGGE 27 febbraio 2015, n. 18.

Disciplina della responsabilità civile dei magi-strati. (15G00034)..... Pag. 16

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI


**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 20 febbraio 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, ventesima e ventunesima tranche. (15A01576) Pag. 18

DECRETO 20 febbraio 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon", con decorrenza 26 febbraio 2015 e scadenza 27 febbra-io 2017, prima e seconda tranche. (15A01594) .. Pag. 20



LEGGE 27 febbraio 2015, n. 18.

Disciplina della responsabilità civile dei magistrati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge introduce disposizioni volte a modificare le norme di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, al fine di rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «che derivino da privazione della libertà personale» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove»;

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 4 ed abrogazione dell'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117

1. All'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

b) al comma 4, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

2. L'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è abrogato.

Art. 4.

Modifica dell'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117

1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – (Azione di rivalsa). — 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.

2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.

3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove».

Art. 5.

Modifica all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117

1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad un terzo dello stipendio netto».

Art. 6.

Modifica all'articolo 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: «, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5» sono soppresse.

Art. 7.

Modifica all'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117

1. All'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di regresso».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1070):

Presentato dal Senatore Enrico Buemi, il 1° ottobre 2013.

Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 18 ottobre 2013 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio) e 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 3, 4, 10, 11, 20 dicembre 2013, 5 e 11 febbraio 2014, 5, 6, 12 marzo 2014, 1°, 3, 8, 29 aprile 2014, 10, 11, 25 giugno 2014, 1°, 2, 10, 16 luglio 2014, 30 settembre 2014, 21, 22 ottobre 2014, 4 e 5 novembre 2014.

Esaminato in Aula il 22 ottobre 2014, 11, 19 novembre 2014 e approvato il 20 novembre 2014.

Camera dei deputati (atto n. 2738):

Assegnato alla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 24 novembre 2014 con pareri delle commissioni I (Aff. costituzionali), V (Bilancio) e XIV (Pol. Unione europea).

Esaminato dalla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 3, 4, 9, 10, 11, 17, 18 dicembre 2014.

Esaminato in Aula il 9 gennaio 2015, 11 febbraio 2015 e approvato il 24 febbraio 2015.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

La legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 1988, n. 88.

Note all'art. 2:

Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata legge 13 aprile 1988, n. 117, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2. *Responsabilità per dolo o colpa grave.* — 1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali.

2. *Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.*

3. *Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.*

3-bis. *Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.»*

Note all'art. 3:

Si riporta il testo dell'articolo 4 della citata legge 13 aprile 1988, n. 117, come modificato dalla presente legge:

«Art. 4. *Competenza e termini.* — 1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Competente è il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro tre anni che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile.

3. L'azione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tal termine non si è concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto stesso si è verificato.

4. Nei casi previsti dall'art. 3 l'azione deve essere promossa entro tre anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza.

5. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto.».

Note all'art. 5:

Si riporta il testo dell'articolo 8 della citata legge 13 aprile 1988, n. 117, come modificato dalla presente legge:

«Art. 8. *Competenza per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa.* — 1. L'azione di rivalsa deve essere promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. L'azione di rivalsa deve essere proposta davanti al tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

3. *La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad un terzo dello stipendio netto.*

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa è calcolata in rapporto a tale stipendio o reddito al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta.».

Note all'art. 6:

Si riporta il testo dell'articolo 9 della citata legge 13 aprile 1988, n. 117, come modificato dalla presente legge:

«Art. 9. *Azione disciplinare.* — 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta. Resta ferma la facoltà del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell'art. 107 della Costituzione.

2. Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di rivalsa.

3. La disposizione di cui all'art. 2, che circoscrive la rilevanza della colpa ai casi di colpa grave ivi previsti, non si applica nel giudizio disciplinare.».

Note all'art. 7:

Si riporta il testo dell'articolo 13 della citata legge 13 aprile 1988, n. 117, come modificato dalla presente legge:

«Art. 13. *Responsabilità civile per fatti costituenti reato.* — 1. Chi ha subito un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato. In tal caso l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie.

2. All'azione di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato si procede altresì secondo le norme ordinarie relative alla responsabilità dei pubblici dipendenti.

2-bis. *Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di regresso.».*

15G00034

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 febbraio 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, ventesima e ventunesima tranche.


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;





CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Elenco Dossier pubblicati dall'Ufficio Studi al 5 marzo 2015

I dossier sono reperibili sul sito web del Consiglio nazionale forense, al seguente indirizzo:

<http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/pubblicazioni/studi-e-ricerche.html>

- Dossier n. **1/2011** – Gli avvocati italiani per la ripresa. Giustizia civile ed economia – 15 luglio 2011;
- Dossier n. **2/2011** – Gli avvocati italiani per la ripresa. Giustizia civile ed economia. Il edizione riveduta ed ampliata – 26 luglio 2011;
- Dossier n. **3/2011** – La manovra economica 2011 (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Elementi di interesse per la professione forense – 26 luglio 2011;
- Dossier n. **4/2011** – La manovra economica *bis* 2011 (decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148). Cosa cambia per l'avvocato – 6 ottobre 2011;
- Dossier n. **5/2011** – Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69). Sintesi dei contenuti, norme e disposizioni richiamate – 3 novembre 2011;
- Dossier n. **6/2011** – Professione, giustizia e crisi. Incontro con le componenti dell'Avvocatura. Il maxi emendamento al ddl A.S. 2968-2969 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)". Testo depositato al Senato il 9 novembre 2011 – 12 novembre 2011;
- Dossier n. **7/2011** – Professione, giustizia e crisi. La legge di stabilità per il 2012. Le norme della legge 12 novembre 2011, n. 183, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" – 24 novembre 2011;
- Dossier n. **8/2011** – Il decreto "Salva Italia" (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). L'impatto sulle professioni – 27 dicembre 2011;
- Dossier n. **1/2012** – Il decreto-legge 22 gennaio 2012, n. 212 (disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile). Le osservazioni dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 4 gennaio 2012;
- Dossier n. **2/2012** – Legge 17 febbraio 2012, n. 9. Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. Le osservazioni dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 21 febbraio 2012;
- Dossier n. **3/2012** – Congresso Nazionale Forense Straordinario. Raccolta dei materiali congressuali a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 12 marzo 2012;

Dossier n. 3/2015



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

- Dossier n. **4/2012** – VII Congresso di aggiornamento giuridico forense. Materiali raccolti per la relazione inaugurale a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 15 marzo 2012;
- Dossier n. **5/2012** – Responsabilità civile dei magistrati. Art. 25 del Disegno Legge n. 3129. Dossier di documentazione e analisi a cura del Consiglio nazionale forense – 19 Marzo 2012;
- Dossier n. **6/2012** – Le professioni regolamentate nel decreto “Cresci Italia”. Abrogazione delle tariffe, “parametri”, compenso, preventivo e tirocinio. Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e la legge di conversione. Dossier di documentazione e analisi a cura del dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 22 marzo 2012.
- Dossier n. **7/2012** – Attualità normative – Riforma delle professioni – Parametri – Il filtro in Appello – *(gli approfondimenti dell'ufficio studi)* - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 4 settembre 2012.
- Dossier n. **8/2012** - La conclusione dei lavori parlamentari sulla riforma forense – Seminario di studi - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Sala del Refettorio, Via del Seminario, 76 - Roma, 4 ottobre 2012.
- Dossier n. **9/2012** – Professioni e Concorrenza - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Roma, 3 ottobre 2012.
- Dossier n. **10/2012** – Parametri – Seminario di lavoro con gli Ordini – Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Borgo Santo Spirito n. 80, Sala PIO X, Roma, 19 ottobre 2012.
- Dossier n. **11/2012** – Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali – Seminario di lavoro con gli Ordini - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Borgo Santo Spirito n. 80, Sala PIO X, Roma, 19 ottobre 2012.
- Dossier n. **12/2012** – Geografia giudiziaria – Seminario di lavoro con gli Ordini - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Borgo Santo Spirito n. 80, Sala PIO X, Roma, 19 ottobre 2012.
- Dossier n. **13/2012** – La riforma forense – Seminario di lavoro con gli Ordini - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Borgo Santo Spirito n. 80, Sala PIO X, Roma, 19 ottobre 2012.
- Dossier n. **14/2012** – La mediazione e l'Avvocatura italiana (D.Lgs. n. 28/2010) – Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma-Parigi, 7-8 novembre 2012.
- Dossier n. **15/2012** – Camere arbitrali presso i Consigli degli Ordini – Dossier di documentazione e analisi a cura dell'ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 14 dicembre 2012.
- Dossier n. **1/2013** – Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. Legge 31 dicembre 2012, n. 247 – Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 22 gennaio 2013.

[Dossier n. 3/2015](#)



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

- Dossier n. **2/2013** – Le prime bozze dei provvedimenti attuativi della riforma (L. n. 247/2012) – Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 19 aprile 2013.
- Dossier n. **3/2013** – CNF n. 2-R-2013. Regolamento per le modalità di accesso allo Sportello per il cittadino – Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 19 aprile 2013.
- Dossier n. **4/2013** – Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense – Stato dei lavori attuativi e aggiornamenti in materia di geografia giudiziaria – Incontro con le componenti dell'avvocatura – Dossier di documentazione a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 4 maggio 2013.
- Dossier n. **5/2013** – Tematiche istituzionali di attualità – Incontro tra il Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri e il Presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa – Roma, 21 maggio 2013.
- Dossier n. **6/2013** – Il decreto legge del “fare”. Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia – Roma, 16 luglio 2013.
- Dossier n. **7/2013** – Aggiornamenti in materia di geografia giudiziaria – Incontro con le componenti dell'Avvocatura – Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 13 settembre 2013.
- Dossier n. **8/2013** – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario – Proposte di legge A.C. 259 (Fucci), A.C. 262 (Fucci), A.C. 1312 (Grillo), A.C. 1324 Calabrò), A.C. 1581 (Vargiu) – Audizione presso la Commissione permanente XII (Affari sociali) – Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 13 novembre 2013.
- Dossier n. **9/2013** – La bozza di D.M. Ministero della Giustizia in materia di parametri. Le osservazioni dei Consigli dell'Ordine, delle Unioni e delle associazioni. Le elaborazioni dell'Ufficio studi. Il parere del Consiglio nazionale forense – Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 22 novembre 2013.
- Dossier n. **10/2013** – Provvedimenti di attuazione della riforma dell'ordinamento della professione forense (L. 247/12). Seduta amministrativa del 12-13 dicembre 2013 – Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 11 dicembre 2013.
- Dossier n. **11/2013** – Le proposte del Consiglio Nazionale Forense di semplificazione e razionalizzazione del sistema giudiziario civile – Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 13 dicembre 2013.
- Dossier n. **1/2014** – Avvocati stabiliti e abuso del diritto dell'Unione europea: la raccolta dati dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 9 gennaio 2014.

[Dossier n. 3/2015](#)



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

- Dossier n. **2/2014** – Nuovo codice deontologico forense – Bozza del nuovo codice deontologico, osservazioni pervenute e relazione della Commissione deontologica – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 9 gennaio 2014.
- Dossier n. **3/2014** – Regolamento sulle specializzazioni – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 28 gennaio 2014.
- Dossier n. **4/2014** - Le fonti normative e gli atti ufficiali in materia di istituzione e attività della Scuola Superiore della Magistratura – Dossier di documentazione a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 5 febbraio 2014.
- Dossier n. **5/2014** – Codice deontologico forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014). Presentazione ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine e alle altre componenti dell’Avvocatura – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 19 febbraio 2014.
- Dossier n. **6/2014** – Provvedimenti di attuazione della riforma dell’ordinamento della professione forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247). “Tavoli” dell’Avvocatura presso il CNF e “tavoli” ministeriali. Resoconto degli incontri dei gruppi di lavoro, materiali pervenuti e posizione del Consiglio Nazionale Forense – Dossier di documentazione a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 29 maggio 2014.
- Dossier n. **7/2014** – Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Audizione del Consiglio Nazionale Forense. Palazzo San Macuto, via del Seminario 76 – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 4 giugno 2014.
- Dossier n. **8/2014** – Osservatorio nazionale permanente sull’esercizio della giurisdizione. Prima riunione. Roma, 6 giugno 2014, Avvocatura dello Stato, Sala Vanvitelli, Via dei Portoghesi 12 – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 6 giugno 2014.
- Dossier n. **9/2014** – Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) - Dossier di documentazione a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 26 giugno 2014.
- Dossier n. **10/2014** – Commissione penale del CNF. Materiali per l’incontro dell’11 settembre 2014 (provvedimenti approvati nel Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, contributi di dottrina e giurisprudenza rilevante) – Dossier di documentazione a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 11 settembre 2014.
- Dossier n. **11/2014** – Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’ arretrato in materia di processo civile. Scheda di analisi a prima lettura con quadro sinottico delle modifiche apportate al codice civile, al codice di procedura civile e alle disposizioni attuative al medesimo – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 15 settembre 2014.

Dossier n. 3/2015



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

- Dossier n. **12/2014** – XXXII Congresso Nazionale Forense. Venezia, 9-10-11 ottobre 2014. Materiali e documenti congressuali – Dossier di documentazione a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 9 ottobre 2014.
- Dossier n. **13/2014** – Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 recante «*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*». Analisi a prima lettura con quadro sinottico delle modifiche apportate al codice civile, al codice di procedura civile e alle disposizioni attuative del medesimo – Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 13 novembre 2014.
- Dossier n. **14/2014** «*Gli Avvocati nella Resistenza: figure, esperienze, testimonianze*» – Materiali raccolti in occasione del seminario – Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 19 novembre 2014
- Dossier n. **15/2014** – Disciplina della responsabilità civile dei magistrati. A.C. 2738 – Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 10 dicembre 2014
- Dossier n. **1/2015** – Osservatorio Nazionale Permanente sull'Esercizio della Giurisdizione. Seconda riunione. Roma, 23 gennaio 2015, Consiglio Nazionale Forense, via del Governo Vecchio, 3. Rapporto sulla Giustizia civile e penale in Italia per l'anno 2014 – Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 23 gennaio 2015
- Dossier n. **2/2015** – Avvocatura e ordinamento forense: questioni di attualità – Incontro con le componenti dell'Avvocatura. Roma, 20 febbraio 2015, Consiglio Nazionale Forense, via del Governo Vecchio, 3 – Dossier di documentazione a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 20 febbraio 2015

UFFICIO STUDI **Composizione**

Ubaldo Perfetti

(Vice Presidente Consiglio Nazionale Forense e Consigliere Delegato all'Ufficio Studi)

Giuseppe Colavitti

(Coordinatore)

Gianluca Bertolotti

Carlo Bonzano

Marina Chiarelli

Nicola Cirillo

Riccardo Maria Cremonini

Stefania Gentile

Silvia Izzo

Francesca Mesiti

Francesca Romani

Angelo Schillaci

[Dossier n. 3/2015](#)